

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01433/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2024, proposto da Laura La Barba, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvisse Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione interministeriale Ripam e Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Laurato, Pompeo Rocco Capece, Simona Bultrini, Gabriella Corona, Paolo Rotunno, Barbara Pecci, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV^{ter})

n. 19747 del 27 dicembre 2023,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Rilevato che

- l'odierna appellante ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la sentenza del T.a.r. n. 19747 del 27 dicembre 2023 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto per l'annullamento della graduatoria finale del 24 febbraio 2023, di quella rettificata del 19 aprile 2023 del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area II, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM) e di tutti gli atti connessi del procedimento;

- si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, Formez PA e la Commissione interministeriale RIPAM, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione avversaria;

Ritenuto che

- nella presente controversia, nella quale la materia del contendere riguarda essenzialmente l'esatta posizione da attribuire in graduatoria all'odierna appellante, in ragione del possibile coinvolgimento delle posizioni degli altri candidati che precedono la originaria ricorrente nella graduatoria stessa e che, in caso di

accoglimento del gravame, vedrebbero pregiudicati i loro interessi, si imponga preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti di detti concorrenti;

- tale integrazione, da effettuarsi a cura della parte appellante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con autorizzazione d'ufficio alla notifica per pubblici proclami, debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I - dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

II - la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e sul sito di Formez PA di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso e i nominativi dei controinteressati;

III - la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

IV - una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione nei successivi trenta giorni, un'attestazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate;

Riservata ogni ulteriore decisione, in rito, in merito e sulle spese;

Ritenuto di dover disporre, infine, che, alla scadenza dei termini suddetti, il

fascicolo venga rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio ed autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione;

Dispone che, all'esito di tali adempimenti, il fascicolo sia rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione dell'udienza pubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Silvia Martino

IL SEGRETARIO